

PROVVEDIMENTO IVASS N. 147 DEL 20 GIUGNO 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

1. I principi ispiratori del Provvedimento.

Il Provvedimento contiene la revisione delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Le nuove disposizioni sono state elaborate con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dell'informativa resa al contraente, operando gli interventi di semplificazione e di razionalizzazione che, tenuto conto delle criticità riscontrate in esito alle verifiche condotte sull'applicazione della regolamentazione, si ritengono necessari per innalzarne la tutela in tutte le fasi del rapporto con il distributore; tutela che può, in concreto, realizzarsi in presenza di documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi.

In raccordo con il principio enunciato nell'articolo 166 del Codice delle assicurazioni private (CAP), il contratto e ogni altro documento consegnato al contraente vanno redatti in modo chiaro ed esauriente. In particolare, l'informativa precontrattuale sul prodotto e sul distributore devono essere compilate con un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, assicurando la completezza delle informazioni essenziali (cfr. articoli 54, comma 2 e 56, comma 5 del Regolamento n. 40/2018 e 33 del Regolamento n. 41/2018).

Ne risulta una complessa matrice che punta a far sì che il contraente abbia una conoscenza piena delle caratteristiche del prodotto; per raggiungere tale obiettivo, l'Istituto ritiene di fondamentale importanza che vi sia un totale raccordo tra le informazioni presenti nella documentazione precontrattuale e le informazioni indicate nelle condizioni generali di contratto, con particolare riguardo alle clausole che indicano decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, costi¹.

D'altro canto, gli interventi proposti consentono di ridurre gli oneri organizzativi a carico dei distributori, nei casi in cui gli obblighi informativi richiesti dall'attuale regolamentazione non si siano rivelati efficaci per rafforzare la tutela dei contraenti (cfr. par. 4 sulla verifica dell'impatto della regolamentazione).

¹ Nell'analisi qualitativa della chiarezza dei contratti assicurativi pubblicata dall'IVASS a giugno 2023, sono evidenziati casi di scostamenti tra i contenuti dei documenti precontrattuali e dei documenti contrattuali, che non favoriscono la chiarezza.

Gli interventi proposti tengono altresì conto della necessità di assicurare l'adeguato coordinamento e la coerenza con l'evoluzione normativa, di matrice europea e nazionale, in materia di finanza sostenibile.

1.1. Il quadro normativo di riferimento

La disciplina degli obblighi informativi è costituita da un insieme articolato di disposizioni, ispirate all'obiettivo di assicurare, nel rapporto tra distributori e contraenti, la massima trasparenza. Numerose disposizioni sono rinvenibili nei regolamenti europei che derivano principalmente dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 - *Insurance Distribution Directive* (IDD) e dai regolamenti europei di attuazione, oltretutto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati² (KID dei PRIIPS).

Sul piano normativo nazionale, la cornice del complesso insieme di regole che riguardano l'informazione precontrattuale è tracciata dagli articoli 120 e 185 e ss. del CAP: prima della conclusione di un contratto assicurativo e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, il distributore³ e l'impresa forniscono le informazioni ivi elencate.

Alla consegna di tutta l'informativa precontrattuale provvede il distributore su supporto cartaceo, salva la possibilità di somministrazione su supporto durevole oppure tramite il sito *internet* ove appropriato e accettato dal contraente (articoli 120, comma 3, 120-*quater* e 121 CAP).

A. Informativa sul distributore (articoli 120 e ss del CAP e Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018)

Il contenuto delle informazioni è indicato nelle disposizioni di cui agli articoli 120 e ss. del CAP. Si tratta, da un lato, di informazioni che riguardano il distributore e la sua identificazione; dall'altro di quelle che attengono ad alcuni elementi chiave della disciplina, tra i quali la trasparenza sui conflitti di interesse e le remunerazioni. In particolare: **(i)** nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo *status* di intermediario assicurativo ovvero denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo *status* di impresa di assicurazione; **(ii)** l'eventuale consulenza offerta ai sensi dell'articolo 119-*ter*, comma 3 CAP; **(iii)** le procedure che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi ovvero delle imprese di assicurazione, nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie; **(iv)** la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; **(v)** la circostanza per cui l'intermediario agisce su incarico del cliente oppure in nome e per conto di un'impresa di assicurazione (articolo 120 CAP); **(vi)** la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 CAP, in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di R.C. auto (articolo 120-*bis* CAP); **(vii)** la trasparenza sui conflitti d'interesse (articolo 120-*ter* CAP).

² L'articolo 4 del Regolamento n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 stabilisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIIP»: un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio; 2) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato; 3) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) o in entrambe: a) un PRIIP; b) un prodotto di investimento assicurativo; (...)".

³ In base all'articolo 1, comma 1, lett. n. 1) CAP, si tratta di: "Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione".

Ulteriori informazioni sono fornite nel caso in cui la vendita venga effettuata a distanza (articolo 121 CAP) ovvero in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (articoli 121-*quinquies* e 121-*sexies* CAP, concernenti, in particolare, la percezione degli incentivi).

Fermo il contenuto dell'informativa, per come delineato dal CAP, il presente Provvedimento modifica le modalità con cui essa viene somministrata al cliente, operando una serie di interventi sul Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, volti in particolare all'abrogazione e sostituzione della seguente modulistica:

- a. Allegato 3 "*Informativa sul distributore*". Il documento riporta le informazioni di natura "statica" riguardanti, ad esempio, l'anagrafica e la presentazione dei reclami; ne è prevista la consegna o la trasmissione in caso di vendita a distanza al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione e, nei casi di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, solo se i dati acclusi divergono. È inoltre richiesto che il documento sia reso disponibile presso i locali del distributore oppure pubblicato sul sito *internet* utilizzato per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi e aggiornato con cadenza almeno trimestrale;
- b. Allegato 4 "*Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP*". Il documento riporta le informazioni di natura "dinamica" (ad esempio, se il prodotto viene distribuito in regime di consulenza), che variano rispetto in base al singolo prodotto assicurativo. Ne è prevista la consegna prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto;
- c. Allegato 4-*bis* "*Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo*". Il documento contiene le stesse informazioni dell'Allegato 4 e le informazioni peculiari alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi⁴ (ad es. incentivi, vendita con o senza consulenza);
- d. Allegato 4-*ter* "*Elenco delle regole di comportamento del distributore*". Il documento riporta gli obblighi cui è soggetto il distributore. È previsto che sia reso disponibile per il pubblico nei locali dei distributori oppure pubblicato sul sito. In caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il documento viene altresì consegnato o trasmesso al contraente.

B. Informativa sul prodotto (articoli 185 e ss. CAP e Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018)

Le informazioni da fornire sul prodotto sono molto articolate e derivano da un complesso di fonti normative di matrice europea e nazionale. Esse devono essere rese attraverso i seguenti documenti, differenziati in funzione del prodotto offerto: **(i)** il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-*bis*, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP Danni o *Insurance Product Information Document/IPID*); **(ii)** il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita, di cui all'articolo 185-*ter* (DIP Vita), redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento n. 41/2018; **(iii)** il documento informativo per i prodotti di investimento assicurativi (*Insurance based investment product/IBIP*), redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento PRIIPS e relative norme di attuazione secondo il format europeo standardizzato "KID"; **(iv)** i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi⁵ (articolo 185, comma 3 del CAP), che contengono le informazioni "*integrative e complementari*" rispetto a quelle contenute nei DIP o nel KID, necessarie affinché il cliente possa

⁴ *Insurance based investment product, IBIP.*

⁵ L'introduzione dei DIP aggiuntivi nella normativa primaria discende dall'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 22 della Direttiva IDD, in base al quale: "(...) 2. *Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al presente capo, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali. Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente informazioni in merito al se e al come gli Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni più rigorose ai sensi del presente paragrafo*", cui il CAP ha dato attuazione (artt. 185 e ss.).

pervenire a una decisione informata, “*tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell’impresa di assicurazione*”. In base al dettato del CAP, i DIP aggiuntivi indicano sempre le seguenti informazioni: **(i)** il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa di cui all’articolo 47-*septies* CAP; **(ii)** la procedura da seguire in caso di reclamo e **(iii)** la legge applicabile.

La normativa di attuazione emanata dall’IVASS è contenuta nel Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 che disciplina in particolare il formato e i contenuti dei seguenti documenti informativi: **(i)** il DIP Vita; **(ii)** il DIP aggiuntivo Vita; **(iii)** il DIP aggiuntivo Multirischi; **(iv)** il DIP aggiuntivo IBIP; **(v)** il DIP aggiuntivo Danni; **(vi)** il DIP aggiuntivo R.C. auto.

Il Provvedimento opera una revisione dei contenuti dei DIP aggiuntivi, ridefinendo il perimetro delle informazioni “integrative” da includervi, rispetto a quelle contenute nei DIP “base” (DIP Vita, KID, DIP Danni).

1.2. L’evoluzione della normativa in materia di finanza sostenibile

Il piano di azione della Commissione europea dell’8 marzo 2018⁶, rilevante anche per il settore assicurativo, dispone l’adozione di un pacchetto di misure per orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili, migliorandone la trasparenza. Si tratta, in particolare di:

- a. il Regolamento (UE) 2019/2088⁷ del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, SFDR), con cui il legislatore europeo ha introdotto specifici presidi relativi all’informativa di sostenibilità dei prodotti finanziari, tra i quali vengono individuati anche i prodotti di investimento assicurativo allo scopo di migliorare e uniformare i requisiti di *disclosure* delle informazioni connesse agli investimenti sostenibili in capo ai partecipanti ai mercati finanziari⁸ e ai consulenti finanziari⁹ e di rendere comparabili le informative per gli investitori finali;
- b. il Regolamento delegato (UE) 2022/1288¹⁰ della Commissione del 6 aprile 2022, attualmente in fase di revisione¹¹, che ha completato la disciplina prevista da SFDR, definendo i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* ivi previsti;

⁶ Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile – Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni dell’8 marzo 2018.

⁷ Il 14 settembre 2023 la Commissione Europea ha lanciato una consultazione mirata rivolta ai soggetti che applicano SFDR (operatori del mercato, *stakeholder*, etc.), al fine di comprendere come è stata implementata SFDR e quali siano le potenziali carenze, anche nella sua interazione con le altre norme europee in materia di finanza sostenibile, ed esplorare le opzioni possibili per migliorare il *framework*. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e, il 3 maggio 2024, la Commissione Europea ha pubblicato una relazione di sintesi dei contributi ricevuti. I documenti relativi alla consultazione sono disponibili al seguente link: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2023-sfdr-implementation_en.

⁸ Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a) SFDR, per “partecipante ai mercati finanziari” si intende anche l’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP).

⁹ Ai sensi dell’art. 2, n. 11), SFDR, per “consulente finanziario” si intende anche: a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; b) un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP. Il punto n. 21) del medesimo articolo definisce la “*consulenza in materia di assicurazioni*»: una consulenza quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97”, ossia “la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione”.

¹⁰ Il Regolamento delegato n. 2022/1288, adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022, contiene i tredici progetti di norme tecniche di regolamentazione (c.d. RTS) sviluppati nel 2021 dalle tre Autorità di supervisione europea del settore finanziario (EBA, ESMA, EIOPA) e definisce i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* previsti da SFDR.

¹¹ Il Regolamento delegato n. 2022/1288 è stato oggetto di una pubblica consultazione congiunta lanciata da EIOPA, ESMA ed EBA, che si è conclusa lo scorso 4 luglio (JC 2023 09). Si veda il seguente link: <https://www.eiopa.europa.eu/consultations/joint-consultation-review-sfdr-delegated-regulation-regarding-pai-and->

- c. il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, (di seguito, Tassonomia) che: a) stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile e reca alcune modifiche al Regolamento (UE) 2019/2088; b) individua e definisce sei obiettivi ambientali rilevanti ai fini della determinazione dell'ecosostenibilità di un'attività economica. Il testo è stato integrato dalle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 concernente i primi due obiettivi ambientali, cui ha fatto seguito, il 27 giugno 2023, l'approvazione da parte della Commissione degli Atti Delegati relativi agli altri quattro obiettivi;
- d. il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 (che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella *governance* delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) e il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 (che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359¹², per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi)¹³.

Tenuto conto dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo primario europeo, l'Istituto ha operato un primo intervento di adeguamento della regolamentazione di diretta emanazione, con il Provvedimento n. 131 del 10 maggio 2023, che ha modificato i Regolamenti IVASS: n. 24 del 6 giugno 2016 (disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche); n. 38 del 3 luglio 2018 (sistema di governo societario); n. 40 del 2 agosto 2018 (distribuzione assicurativa e riassicurativa) e n. 45 del 4 agosto 2020 (requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi).

1.3. Cenni alle proposte legislative della Commissione europea in materia di “Retail Investment Strategy”

La disciplina sulla tutela degli investitori al dettaglio è oggetto di revisione da parte della Commissione europea che ha pubblicato, il 24 maggio 2023, un insieme di interventi volti a rafforzarne la fiducia verso il mercato dei capitali, accrescerne la partecipazione ai mercati finanziari e incrementarne il contributo alla crescita economica¹⁴.

[financial-product-disclosures_en#respond-to-the-consultation](#). Il 4 dicembre 2023 le ESAs hanno pubblicato la [relazione finale](#) contenente la bozza di modifica degli RTS, in cui sono proposte una serie di modifiche, tra le quali: estensione dell'elenco degli indicatori sociali PAI, modifiche agli obiettivi di decarbonizzazione e semplificazione dei *template* per l'informativa precontrattuale e periodica sui prodotti finanziari mediante una revisione dei modelli (ad esempio, attraverso l'utilizzo di un *dashboard* in luogo dell'attuale *tick box*).

¹² Al fine di favorire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione delle nuove disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2017/2359, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, EIOPA ha pubblicato, in data 20 luglio 2022, una *Guidance* che illustra e specifica i contenuti delle nuove disposizioni, con particolare riguardo all'integrazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito della valutazione di adeguatezza. [Guidance on the integration of the customer's sustainability preferences in the suitability assessment under IDD](#).

¹³ Sempre con il fine di orientare la transizione verso un'economia più sostenibile, il legislatore europeo ha definito due nuove proposte di intervento. Si tratta de: a) la proposta di *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* in materia di sostenibilità aziendale (c.d. CSDDD o *Supply Chain Act*), adottata dalla Commissione il 23 febbraio 2022 e approvata il 24 aprile 2024 dal Parlamento Europeo, ha ottenuto il voto favorevole del Consiglio Europeo il 24 maggio 2024. Nelle prossime settimane dunque, il testo finale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo. Tale direttiva mira a promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile lungo l'intero processo di produzione e distribuzione, ancorando le considerazioni relative ai diritti umani e all'ambiente nelle operazioni e nel governo societario delle imprese; b) la proposta di Regolamento sui rating di sostenibilità ESG (c.d. Regolamento Rating ESG) presentata dalla commissione il 13 giugno 2023 e approvata il 24 aprile 2024 dal Parlamento Europeo, con l'obiettivo di migliorare l'integrità e trasparenza dei mercati finanziari e la tutela degli investitori, attraverso la migliore accuratezza dei dati che intermediari finanziari ed imprese non finanziarie sono obbligati a fornire ai sensi dell'SFDR, del Regolamento Tassonomia e della Direttiva CSRD.

¹⁴ [Strategia di investimento al dettaglio \(europa.eu\)](#)

Per quanto d'interesse in questa sede, il pacchetto contiene: **(a)** una direttiva “*omnibus*”, che modifica tra l'altro la Direttiva IDD, con l'intento di razionalizzare la documentazione informativa per i clienti, e **(b)** una proposta di regolamento che modifica il Regolamento PRIIPs, relativamente al Documento con le informazioni chiave (KID). In estrema sintesi, le novità prevedono tra l'altro: **(i)** l'adattamento della *disclosure* delle informazioni alla distribuzione digitale (passaggio al *digital by default regime* per tutti i prodotti assicurativi, come già previsto dal regime MIFID - *Markets in Financial Instruments Directive*; direttiva 2004/39/CE); **(ii)** la standardizzazione delle informazioni sui costi; **(iii)** la razionalizzazione e standardizzazione dell'informativa precontrattuale a carico del distributore che colloca IBIP; **(iv)** un'ampia revisione del KID.

Ne consegue che anche la disciplina nazionale potrà essere oggetto di ulteriori e ampi interventi di revisione nei prossimi anni.

2. Le finalità del Provvedimento

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022, l'Istituto ha sottoposto a valutazione d'impatto la regolamentazione concernente la disciplina dell'informativa precontrattuale.

A partire dal secondo semestre del 2021, si sono tenuti numerosi incontri con le associazioni di categoria degli *stakeholder* (imprese, intermediari) e con alcuni principali *player* del mercato assicurativo, volti a comprendere la portata applicativa della disciplina sull'informativa precontrattuale, ampiamente rivista nel 2020. Dal confronto, è emerso che l'applicazione di queste regole ha generato costi organizzativi, non sempre bilanciati da maggiori benefici in termini di rafforzamento dell'efficacia informativa verso i contraenti.

In particolare sono state evidenziate le criticità di seguito sintetizzate.

Con riferimento al Regolamento 40 del 2 agosto 2018: **(i)** pluralità di moduli da consegnare al contraente, con dispersione delle informazioni; **(ii)** parziale duplicazione dei contenuti informativi; **(iii)** inefficacia della suddivisione delle informazioni tra “statiche” e “dinamiche” per i distributori assicurativi tradizionali; **(iv)** sovrapposizione dell'Allegato 4-ter, concernente gli obblighi di comportamento del distributore, contenute in altre fonti normative.

Con riferimento al Regolamento n. 41: **(i)** eccessiva lunghezza dei DIP aggiuntivi; **(ii)** sovrapposizione delle informazioni presenti nei DIP aggiuntivi e nei DIP o KID.

D'altro canto le analisi condotte sulla documentazione precontrattuale e contrattuale hanno evidenziato come i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi previsti dal Regolamento n. 41/2018 abbiano in alcuni casi un contenuto informativo ridondante rispetto alla loro funzione originaria di informativa integrativa, rispetto a quella contenuta nei KID/DIP, ma comunque sintetica. Le stesse modalità di compilazione adottate dalle imprese, nonostante lo schema standardizzato dei DIP aggiuntivi, sono risultate tra loro difformi non agevolando completamente la confrontabilità dei prodotti. L'interlocuzione ha, per altro verso, evidenziato come il mercato abbia percepito come poco dirimenti i richiami alla chiarezza e sinteticità dell'informativa, pure presenti nei testi regolamentari in vigore.

Anche lo studio recentemente pubblicato dall'IVASS¹⁵ sulla chiarezza dei contratti assicurativi ha fatto emergere la presenza di informazioni talvolta discordanti tra documentazione precontrattuale e contrattuale.

Tenuto conto delle criticità sopra evidenziate, il Provvedimento semplifica e razionalizza l'informativa precontrattuale prevista nei due Regolamenti, perseguendo due macro-obiettivi:

¹⁵ Un'analisi quali-quantitativa della chiarezza dei contratti assicurativi: risultati e suggerimenti.

- a. rafforzare l'efficacia dell'informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per assicurare sia la massima trasparenza verso il contraente nel rapporto con il distributore sia la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del contraente, con particolare riguardo alle garanzie e coperture assicurative offerte, alle esclusioni e limitazioni, ai costi del prodotto;
- b. contenere gli adempimenti organizzativi in capo ai distributori e alle imprese, ove gli stessi non siano risultati controbilanciati da un rafforzamento dell'efficacia dell'informativa resa al contraente.

Sono di seguito sinteticamente illustrate le linee di azione proposte.

2.1 Semplificazione dell'informativa sul distributore di cui al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018

Con riguardo all'informativa sul distributore, il Provvedimento intende:

- a) limitare il numero dei documenti informativi prevedendo un Modulo unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) che include le informazioni ora contenute negli Allegati 3, 4 e 4-*bis*, di cui si dispone l'abrogazione. Si precisa che il MUP ha una struttura modulare e raccoglie tutte le informazioni precontrattuali previste dal CAP. Spetterà pertanto al singolo operatore implementare i campi di pertinenza, ove applicabili in ragione della tipologia (ad es. se impresa che vende direttamente o intermediario iscritto nel Registro unico degli intermediari - RUI) e dell'attività di distribuzione prestata (ad es. erogazione o meno di una consulenza);
- b) abrogare l'Allegato 4-*ter*, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del distributore;
- c) abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore degli Allegati 3 e 4-*ter* (v. articolo 56, comma 2, lett. b, anch'esso abrogato);
- d) consentire all'impresa, che opera in qualità di distributore, di adempiere agli obblighi previsti dal CAP relativamente agli strumenti di tutela del contraente mediante la consegna dei DIP aggiuntivi. Si è rilevato infatti che tale informativa risulta sostanzialmente sovrapponibile nei DIP aggiuntivi e nei MUP, in quanto redatta dalla stessa impresa e non occorre duplicarla. È stata pertanto inserita una apposita clausola di raccordo nel testo regolamentare (v. comma 8-*bis* dell'articolo 41);
- e) consentire la somministrazione dell'informativa relativa ai rapporti d'affari di cui all'articolo 120-*ter*, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet, ove esistente, oppure l'affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo, se richiesta del cliente (v. Modulo unico precontrattuale).

2.2 Semplificazione dell'informativa sul prodotto di cui al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018

Con riguardo all'informativa sul prodotto, il Provvedimento intende:

- a) semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi, eliminando gli elementi **(a)** ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure **(b)** collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto. In esito a tali valutazioni, i nuovi schemi proposti focalizzano l'informativa sui seguenti aspetti: **(i)** costi; **(ii)** esclusioni e limitazioni, **(iii)** cliente target; **(iv)** regime fiscale **(v)** informazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile).

Inoltre, si segnala che nei DIP aggiuntivi Danni, R.C. auto e Multirischi (solo per le coperture danni), è presente la sezione "Che cosa è assicurato?", limitatamente alla descrizione - integrativa rispetto a quella fornita nei DIP base - delle opzioni/personalizzazioni delle coperture e delle relative modalità di esercizio, nonché delle garanzie (anche di tipo

accessorio); nei DIP aggiuntivi IBIP, è presente una sezione omologa (“Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?”) in cui indicare le prestazioni assicurative previste dal contratto non descritte nel KID.

Diversamente, nel DIP aggiuntivo Vita si è ritenuto di non replicare tale approccio, in quanto l’informativa sulle opzioni contrattuali è già inclusa nel relativo schema di DIP base.

Solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nei DIP aggiuntivi un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto (la pagina, la sezione, il paragrafo) ove è disciplinata la caratteristica in discorso. La possibilità di rinviare alle condizioni di polizza è, invece, esclusa con riguardo alle sezioni che recano esclusioni e limitazioni, che devono essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo.

Quanto alle “avvertenze”, si è in linea generale valutato di mantenere solo quelle aventi maggiore rilevanza per il cliente (ad es. l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito un’area riservata, mentre è stata eliminata quella relativa alla sua assenza, in quanto contenente un’informativa negativa);

- b) introdurre un limite di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi, che viene indicato in tre pagine di formato A4, che possono aumentare fino a quattro, in via eccezionale e per motivate circostanze;
- c) per gli IBIP, uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la lettura integrata con il KID e la comparabilità con altri prodotti percepiti come simili e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano.

Per rendere più chiaro il testo del Reg. 41/2018, sono infine abrogate le disposizioni descrittive delle modalità di redazione e del contenuto dei DIP aggiuntivi. A tale fine, è ora presente il rinvio al relativo Allegato e così rispettivamente Allegati nn. 2 (DIP aggiuntivo Vita), 3 (DIP aggiuntivo Multirischi), 4 (DIP aggiuntivo IBIP), 5 (DIP aggiuntivo Danni) e 6 (DIP aggiuntivo R.C. auto) del Reg. 41/2018, per come modificati dal presente Provvedimento.

2.3 Finanza sostenibile

Il Provvedimento completa l’intervento di adeguamento alla normativa europea in materia di finanza sostenibile delle disposizioni regolamentari IVASS, già avviato con l’adozione del Provvedimento n. 131 del 10 maggio 2023, per: **(i)** tenere conto delle novità apportate dai *Regulatory technical standards* (RTS), adottati con Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288, in vigore dal 1° gennaio 2023 e integrati dal successivo Regolamento delegato (UE) 2023/363¹⁶; **(ii)** completare l’allineamento con l’informativa del distributore (Regolamento n. 40/2018) e realizzare quello con l’informativa del produttore (Regolamento n. 41/2018).

3. La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento è composto da **4** articoli.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

L’articolo 1 contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

In particolare (articolo 1, comma 1 del Provvedimento) viene disposta l’abrogazione degli Allegati nn. 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*, già in vigore, che vengono sostituiti dal “Modulo unico precontrattuale (MUP)

¹⁶ Regolamento Delegato (UE) n. 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022, pubblicato nella G.U.U.E. il 17 febbraio 2023, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all’informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili.

per i prodotti assicurativi”, di cui al nuovo Allegato 3 e dal “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi”, recato dal nuovo Allegato 4. Il contenuto dei MUP si conforma al dettato del CAP, operando soltanto una riorganizzazione delle informazioni all’interno di un unico documento. Viene altresì integrato il corpo delle definizioni con l’inserimento della lettera *oo-septies* nell’articolo 2, comma 1 Reg. 40/2018 (articolo 1, comma 2 del Provvedimento).

Nell’articolo 41 (articolo 1, comma 3 del Provvedimento) è inserito il comma *8-bis*, secondo cui l’impresa che opera anche in qualità di distributore può adempiere agli obblighi previsti dal Codice relativamente all’informativa sugli strumenti di tutela del contraente mediante la consegna dei DIP aggiuntivi; il MUP segnala che il dato è presente nei DIP stessi.

L’articolo 42, comma 4, lettera d) è modificato (dall’articolo 1, comma 4 del Provvedimento) mediante la sostituzione del rinvio agli Allegati 4 e *4-bis* (abrogati), con quello ai nuovi Allegati rubricati “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” e “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi”. Nel comma *4-bis*, viene inoltre eliminato il testo e inserita la dicitura “soppresso”, per dare evidenza dell’intervenuto annullamento della disposizione da parte del TAR Lazio (TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549).

Numerose sono le modifiche apportate all’articolo 56 (articolo 1, comma 5 del Provvedimento): il comma 1 è riformulato al fine di prevedere l’obbligo di consegnare (a) una dichiarazione redatta in modo conforme al MUP per i prodotti assicurativi e (b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; i commi 2, 3 e 4 vengono abrogati; viene inserito il comma *3-bis*, che richiede il riesame del MUP ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere in maniera significativa sulle informazioni ivi accluse; il comma 9 è integrato con il riferimento agli intermediari riassicurativi, quali soggetti cui la previsione non si applica.

All’articolo 58 (articolo 1, comma 6 del Provvedimento), la rubrica è integrata con il riferimento “all’assicurato”. Viene inoltre eliminato il testo del comma *4-bis*, già annullato dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, e inserita la dicitura “soppresso”, a fini di maggior chiarezza. Il comma 9 è integrato con il riferimento agli intermediari riassicurativi.

All’articolo 66 (articolo 1, comma 7 del Provvedimento) viene eliminato il rinvio al comma 4 (abrogato dal presente Provvedimento) e sostituito con quello al comma 1.

All’articolo *68-bis* (articolo 1, comma 8 del Provvedimento), sono operate delle modifiche di raccordo con il testo delle altre disposizioni oggetto di revisione e inserito il comma *2-bis*, che richiama l’informativa da pubblicare sul sito *web* sulle politiche di sostenibilità a livello di soggetto previste dalla normativa europea.

L’articolo *68-ter* (articolo 1, comma 9 del Provvedimento) introduce l’obbligo di consegna del MUP IBIPs e di sua revisione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 56, comma *3-bis*. Il testo della disposizione viene inoltre integrato con una serie di riferimenti alla informativa sulla sostenibilità, in raccordo con il quadro normativo primario in vigore e direttamente applicabile.

L’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

In particolare (articolo 2, comma 1 del Provvedimento), sono inserite le definizioni dei seguenti regolamenti: “Regolamento (UE) 2019/2088”; “Regolamento (UE) 2020/852”; “Regolamento (UE) 2022/1288”, che concorrono a definire il quadro normativo europeo in materia di finanza sostenibile.

L’articolo 4 (articolo 2, comma 2 del Provvedimento), è integrato con l’inserimento del comma *1-bis* che, limitatamente al DIP Vita, esclude rinvii alle condizioni di polizza, ammette riferimenti normativi solo ove strettamente necessari e non consente formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, a una approvazione del contenuto dell’informativa da parte dell’IVASS. Il comma 2 viene

inoltre sostituito al fine di prevedere che tutti i DIP aggiuntivi: a) possono rinviare in maniera puntuale alle condizioni generali di assicurazione, quando ciò sia essenziale per la piena comprensione del prodotto da parte del contraente, ad eccezione che con riguardo alle sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie; b) riportano le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto a quanto indicato nelle condizioni di polizza¹⁷; c) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari; d) non contengono formulazioni che fanno riferimento anche indiretto a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.

L'articolo 11, comma 4, lett. b) (articolo 2, comma 3 del Provvedimento) viene modificato al fine di correggere un refuso formale, sostituendo il termine "beneficiario" con "beneficiari".

All'articolo 15 (articolo 2, comma 4 del Provvedimento), è sostituito il comma 1 – che chiarisce come la finalità dell'informativa contenuta nel DIP aggiuntivo Vita sia pervenire a una "decisione informata sul prodotto", in raccordo con l'articolo 185, comma 3 CAP - e inserito il comma 1-*bis*, ove sono illustrate alcune istruzioni generali di compilazione del documento. È inoltre disposta l'abrogazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, che recavano ulteriori e più puntuali istruzioni di compilazione; a questo fine, si è invece preferito rinviare al contenuto del relativo Allegato (Allegato 2 Reg. 41/2018, per come modificato dal presente Provvedimento) per rendere più chiaro il dispositivo regolamentare e contenere i rinvii incrociati ad altre disposizioni. È inserito il comma 12-*bis*, che introduce l'obbligo di redigere l'informativa sul prodotto in tre pagine o, al massimo quattro, in via eccezionale e per motivate circostanze, di cui l'IVASS può chiedere conto.

L'articolo 16 (articolo 2, comma 5 del Provvedimento) è modificato come segue: il comma 3 è abrogato. L'abrogazione è dovuta alla circostanza che si è preferito rinviare direttamente all'Allegato 3 per i contenuti e le modalità di compilazione del DIP aggiuntivo Multirischi. Infine, è inserito il comma 4-*bis*, che introduce l'obbligo di redigere il documento su tre pagine di formato A4 o, al massimo, quattro.

Dall'articolo 17 (articolo 2, comma 6 del Provvedimento) è eliminato il comma 1, che prevedeva l'obbligo di descrivere nei DIP aggiuntivi Vita e Multirischi tutte le opzioni esercitabili e relative modalità/costi massimi (indicazioni al riguardo sono ora direttamente fornite nei rispettivi Allegati 2 e 3, sulla scorta delle considerazioni sopra illustrate). È conseguentemente espunto dal comma 2, l'inciso che richiama l'abrogato comma 1.

L'articolo 20 (articolo 2, comma 7 del Provvedimento) è modificato come segue: (a) dal comma 3, è eliminato l'inciso che faceva riferimento alla numerazione esemplificativa; (b) è inserito il comma 6-*bis*, ai fini di raccordo con l'informativa richiesta dalla normativa comunitaria in materia di finanza sostenibile¹⁸.

L'articolo 21, relativo al DIP aggiuntivo IBIP, (articolo 2, comma 8 del Provvedimento) è modificato: a) in linea con gli interventi operati sull'articolo 15, commi 1 e 1-*bis*; b) per introdurre un numero di pagine per la redazione del documento, pari a tre elevabili, in via eccezionale e per motivate circostanze, sino ad un massimo di quattro (nuovo comma 11-*bis*); c) con l'abrogazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che recavano i contenuti e le modalità di compilazione del documento, ora invece indicate attraverso il rinvio al relativo Allegato 4, per come modificato dal presente Provvedimento.

¹⁷ Devono pertanto essere illustrate, in modo sintetico, tutte le esclusioni e limitazioni previste dal contratto, affinché il cliente possa avere una chiara consapevolezza dell'efficacia della copertura in relazione ai diversi eventi e possibili limitazioni dovuti a periodi di carenza/franchigie/massimali.

¹⁸ Si precisa che l'informativa precontrattuale di sostenibilità richiesta dalle disposizioni UE deve essere resa disponibile secondo le modalità ivi previste. Ne consegue che quest'ultima non deve essere inserita all'interno dei DIP aggiuntivi e che la stessa non concorre al computo del numero massimo di pagine individuato con il Provvedimento.

Nell'articolo 23 (articolo 2, comma 9 del Provvedimento), è riformulato il comma 1, che stabilisce l'obbligo di descrivere le opzioni contrattuali esercitabili non riportate nel KID e relative tempistiche, costi e modalità di esercizio. Dai commi 2 e 3 sono espunti i riferimenti al comma 1. Nel testo della disposizione, viene inoltre aggiunto il comma 3-*bis*, a fini di raccordo con l'informativa di sostenibilità ove pertinente alla vendita dell'IBIP.

L'articolo 25-*bis* (articolo 2, comma 10 del Provvedimento), è di nuova introduzione e richiama gli obblighi di informativa periodica di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo le modalità previste dal medesimo articolo, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288.

All'articolo 29 (articolo 2, comma 11 del Provvedimento) sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 è specificato che le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Danni sono necessarie affinché il contraente possa pervenire a "una decisione informata sul prodotto", in raccordo con le analoghe modifiche operate sugli altri DIP aggiuntivi e all'art. 185, comma 3 CAP; b) è inserito il comma 1-*bis*, recante istruzioni generali di compilazione del documento; c) è disposta l'abrogazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Anche in tal caso, i commi abrogati esplicitavano il contenuto e le modalità di redazione dei DIP aggiuntivi Danni e R.C. auto, che sono ora invece disciplinate attraverso il rinvio ai rispettivi Allegati 5 e 6, per come modificati dal presente Provvedimento.

L'articolo 36 (articolo 2, comma 12 del Provvedimento) reca, al comma 1, una integrazione per raccordo con la normativa europea in materia di finanza sostenibile.

L'articolo 41 (articolo 2, comma 13 del Provvedimento) è integrato (comma 2-*bis*) con i riferimenti all'informativa sui prodotti sostenibili.

L'articolo 42 (articolo 2, comma 14 del Provvedimento) è modificato limitatamente al comma 9, da cui viene espunto l'obbligo di indicare se non sono predisposte aree riservate nei siti delle imprese comunitarie operanti in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Al riguardo si precisa che l'eliminazione dell'inciso "mancata predisposizione" non è volta ad estendere gli obblighi relativi alle aree riservate alle imprese comunitarie, quanto ad evitare che sia resa un'informativa negativa circa il relativo obbligo.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare, è previsto che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese e i distributori redigono il Modulo unico precontrattuale, nonché i DIP aggiuntivi secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

È, infine, previsto che il riferimento al Modulo unico precontrattuale, di cui agli Allegati 3 e 4 del Regolamento n. 40 del 2 agosto del 2018, sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti ai previgenti Allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*, già contenuti nella regolamentazione adottata dall'IVASS.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Provvedimento.

ANALISI E VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R. e A.I.R.)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7 e 9 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, sono state effettuate la verifica e l'analisi d'impatto della regolamentazione in argomento. Sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso, tenuto conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi, di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell'analisi per la valutazione dell'impatto regolamentare, comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e ai commenti ricevuti.

Il Provvedimento propone:

A. la revisione dell'informativa precontrattuale di cui al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.
In particolare, sono stati valutati i seguenti aspetti:

1. l'adozione di un *format* integrato (Modulo unico precontrattuale o MUP) per la somministrazione di tutta l'informativa precontrattuale del distributore e differenziato rispetto alla tipologia del prodotto distribuito: sono previsti due moduli standard, uno per i prodotti di investimento assicurativi (*Insurance based investment product*, IBIP) e un altro per tutti i prodotti diversi dai prodotti di investimento assicurativi;
2. l'abrogazione dell'Allegato 4-ter che reca l'indicazione degli obblighi di comportamento del distributore;
3. la revisione della frequenza di aggiornamento della documentazione precontrattuale (art. 56, comma 3-bis);
4. l'introduzione di una clausola di raccordo fra l'informativa precontrattuale dell'impresa e quella del distributore, avente ad oggetto gli strumenti di tutela del contraente, nel caso in cui il prodotto sia collocato direttamente dall'impresa (art. 41, comma 8-bis).

B. la revisione dell'informativa precontrattuale di cui al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018.
In particolare, sono stati analizzati i seguenti aspetti:

1. la semplificazione dei DIP aggiuntivi, identificando un *set* di informazioni integrative rispetto a quelle contenute nei documenti informativi precontrattuali "base" (si tratta del *Key Information document* per gli IBIP - KID, del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni o *Insurance Product Information Document* - IPID, del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita), che si è ritenuto di focalizzare soltanto su alcuni degli aspetti fino ad ora previsti, come meglio illustrato nel prosieguo, oltreché sulle informazioni richieste dal Codice delle Assicurazioni Private - CAP (solvibilità; reclami; legge applicabile);
2. la modifica dell'informativa relativa alla descrizione delle opzioni, modalità d'esercizio e relativi costi massimi, presente nei DIP aggiuntivi Vita, Danni, R.C. auto e Multirischi;
3. la modifica dell'informativa relativa alle prestazioni assicurative e alle opzioni nei DIP aggiuntivi IBIP;
4. il coordinamento della nomenclatura del DIP aggiuntivo IBIP con quella contenuta nel KID, al fine di favorire una lettura sinergica dei due documenti e agevolare la comparabilità degli IBIP con altri prodotti;
5. la previsione di un limite massimo di pagine per la redazione dei DIP aggiuntivi.

È stata condotta una valutazione di impatto relativamente ai punti sopra individuati con analisi delle conseguenti proposte di modifica; relativamente ai punti A4 e B5 è stata condotta l'AIR.

L'analisi di impatto è stata omessa per le modifiche correlate all'attuazione della normativa europea in materia di finanza sostenibile, in quanto si tratta di atto di regolazione di mero recepimento della vigente normativa europea, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento IVASS n. 54/2022.

Il resoconto della consultazione verrà pubblicato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del citato Regolamento.

1. Scenario di riferimento

Il Provvedimento si inserisce in un quadro regolamentare articolato.

A. Informativa precontrattuale del distributore prevista dal Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018

In particolare, il Regolamento 40/2018 richiedeva l'adozione di una modulistica *standard* (allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* del Reg. n. 40/2018), da somministrare in formato cartaceo salvo deroghe (art. 120-*quater* CAP). Nel dettaglio:

- per i prodotti diversi dagli IBIP, erano consegnati al contraente: l'allegato 3, contenente i dati cd "statici", relativi cioè alla sua anagrafica e alla descrizione generale delle modalità con cui agisce, e l'allegato 4, recante i dati cd. "dinamici", che connotano cioè lo specifico processo distributivo (ad es. se il prodotto viene collocato in regime di consulenza). Era inoltre prevista la pubblicazione sul sito del distributore, nonché l'affissione nei suoi locali degli allegati 3 e 4-*ter*, quest'ultimo recante l'elenco degli obblighi di comportamento del distributore. Limitatamente ai casi di offerta fuori sede e vendita a distanza, era prevista anche la consegna dell'allegato 4-*ter*.
- per gli IBIP erano consegnati al contraente gli allegati 3 e 4-*bis*, oltreché l'allegato 4-*ter*, alle condizioni sopra richiamate.

Il descritto impianto regolamentare era frutto delle revisioni operate con il Provvedimento 97/2020. Nel perseguire l'obiettivo primario di disciplinare la distribuzione di IBIP da parte dei canali assicurativi tradizionali (ad eccezione degli iscritti alla sezione D del Registro unico degli intermediari – RUI e relativi collaboratori, che ricadono nella sfera di competenza della Consob, ai sensi dell'art. 121-*quater* CAP), l'Istituto aveva operato in quella sede una più ampia revisione dell'intera materia dell'informativa precontrattuale per consentire, a parità di operatore, l'adozione di processi uniformi in caso di offerta di polizze vita diverse dagli IBIP, degli IBIP stessi ovvero di polizze danni, distinguendo due fasi del collocamento: la prima, legata all'instaurazione del rapporto "iniziale" con il distributore assicurativo e connessa alla consegna dell'informativa "statica"; la seconda, correlata all'effettivo collocamento del prodotto e alla somministrazione dell'informativa "dinamica".

Era inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento dei dati contenuti nella documentazione statica periodicamente o comunque con cadenza almeno trimestrale.

B. Informativa precontrattuale sul prodotto prevista dal Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018

La disciplina dell'informativa precontrattuale sul prodotto è contenuta in diverse fonti regolamentari europee e nazionali. Nello specifico:

- *Key Information Document* (KID) per gli IBIP. Si tratta di un *format* europeo, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione;
- Documento informativo precontrattuale Vita (DIP Vita), per prodotti diversi dagli IBIPs, i contenuti sono fissati dal CAP (articolo 185-*ter*) e dallo stesso Regolamento n. 41/2018;

- Documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni), predisposto secondo le indicazioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 e nell'articolo 185-bis CAP;
- Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi rispettivamente per IBIP, prodotti Vita, Danni, R.C. auto e Multirischi, previsti dal CAP (modificato per dare attuazione all'opzione prevista dall'articolo 22, par. 2 della Direttiva IDD¹⁹) e disciplinati in dettaglio dal Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, che ne individua contenuti e modalità redazionali.

C. L'evoluzione del quadro normativo europeo

Nella proposta della Commissione UE relativa alla disciplina degli investimenti al dettaglio (c.d. *Retail investment Strategy*²⁰), tutt'ora al vaglio del legislatore europeo, la regolamentazione dell'informativa sarà presumibilmente oggetto di una serie di modifiche negli anni a venire.

In particolare²¹, ci si attende che venga meno l'obbligo di consegna cartacea del materiale informativo, che dovrà invece essere veicolato in formato elettronico, salvo deroga. Inoltre, è prevista

¹⁹ L'articolo 22 IDD stabilisce: "(...) 2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al presente capo, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali. Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente informazioni in merito al se e al come gli Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni più rigorose ai sensi del presente paragrafo. (...)".

²⁰ Il 24 maggio 2023 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di innovazioni normative attuative della *Retail Investment Strategy* che, come preannunciato nel *Capital Market Union Action Plan* del 2020, mira a rafforzare la fiducia degli investitori *retail* nel mercato dei capitali, accrescerne la partecipazione ai mercati finanziari e incrementarne il contributo alla crescita economica, con l'obiettivo di emanare le norme definitive entro il secondo semestre del 2024. Il pacchetto contiene (a) una direttiva "omnibus", che modifica tra l'altro la Direttiva IDD, con l'intento di razionalizzare la documentazione informativa per i clienti, e (b) una proposta di regolamento che modifica il Regolamento PRIIPs, relativamente al Documento con le informazioni chiave (KID).

²¹ Nel dettaglio, l'informativa da rendere agli investitori ai sensi della IDD viene innovata e razionalizzata come segue:

- i. introduzione di un *risk warning* obbligatorio per i prodotti IBIPs da considerarsi particolarmente rischiosi, per mettere in guardia gli investitori sui rischi di potenziali perdite finanziarie e guidarli nelle valutazioni necessarie a non assumere rischi che mal si adattino alle proprie esigenze di investimento;
- ii. adattamento della *disclosure* delle informazioni alla distribuzione digitale: passaggio al *digital by default regime* per tutti i prodotti assicurativi, come già previsto dal regime MIFID;
- iii. standardizzazione delle informazioni sui costi per migliorarne il livello di trasparenza e comprensibilità sia in termini di incentivi percepiti dall'intermediario, sia in termini del concreto impatto dei costi sul rendimento dell'investimento: per gli IBIPs viene introdotto l'obbligo di *disclosure* su tutti i costi, impliciti ed espliciti, su relativi oneri associati e - separatamente - sui "*third party payments*", inclusi tutti i costi e oneri relativi alla distribuzione, i costi della consulenza, le modalità e la durata dei pagamenti da parte del cliente, nonché sul relativo impatto sui rendimenti attesi dall'investimento;
- iv. sul modello del PEPP *benefit statement*, introduzione per tutti i prodotti IBIPs di una *disclosure* periodica standardizzata (rendiconto annuale) che illustri chiaramente i costi e i relativi oneri associati, i "*third party payments*" e le *performance* annuali dell'investimento; sono inoltre indicate le informazioni sulle conseguenze finanziarie di un'interruzione anticipata dell'investimento o di un cambio di *provider*, compreso il valore di riscatto e le condizioni di riscatto della polizza assicurativa;
- v. viene operata una razionalizzazione dell'informativa sui prodotti assicurativi prevista dalle direttive assicurative; vengono abrogati gli artt. 183, 184 e 185 di *Solvency 2* e trasferiti nella IDD i relativi requisiti di informativa pre e post contrattuale;
- vi. viene introdotto un nuovo documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi vita non IBIPs (senza componente di investimento) in linea con quanto già previsto per i prodotti di investimento dalla normativa PRIIPs (KID) e per i prodotti danni dalla normativa IDD (IPID).

Sul tema della *disclosure* vengono apportati diversi emendamenti anche nella proposta di Regolamento di modifica del Regolamento PRIIPs. Nel dettaglio i principali emendamenti riguardano:

- i. introduzione di un "*summary dashboard*", che riassume in maniera ben visibile nella parte iniziale del KID le informazioni chiave sui costi e sui rischi dei prodotti di investimento;
- ii. semplificazione della struttura informativa del KID sul modello già previsto dal Regolamento UE 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP): oltre al passaggio al *digital by default regime* viene previsto il ridisegno complessivo del KID di tipo *layering* (prevede la visualizzazione al primo livello delle informazioni più rilevanti con possibilità di cliccare sui titoli delle diverse sezioni del KID e di espandere il testo delle sezioni di interesse, in via opzionale rispetto al documento "fisso" in formato pdf, su cui l'investitore dovrà essere informato della possibilità di effettuarne il download nella versione completa), che consentirà all'investitore di navigare all'interno dello stesso, acquisire le informazioni di

l'introduzione di alcune modifiche al KID – la cui formulazione è arricchita con l'aggiunta di nuove rubriche e una più puntuale illustrazione delle opzioni – nonché l'adozione di un *format* europeo del DIP vita. Analogamente, viene proposta la standardizzazione dell'informativa precontrattuale a carico del distributore che colloca IBIP, attraverso l'emanazione di apposite norme tecniche e la previsione di ulteriori informazioni.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo che si intende effettuare è destinato ai distributori e alle imprese di assicurazione, in linea con il perimetro di applicazione rispettivamente definito dai Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018²².

In coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria (articoli 120, comma 5 e 121-*quater* del CAP), sono esclusi dagli obblighi informativi i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi, nonché gli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI e gli intermediari comunitari iscritti nell'Elenco annesso (quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento), anche quando operano con i collaboratori di cui alla Sezione E del medesimo Registro, che collocano prodotti d'investimento assicurativi.

3. Obiettivi

Con il nuovo atto di regolazione si intende semplificare e razionalizzare l'informativa precontrattuale prevista nei due citati Regolamenti. In particolare, l'intervento proposto è volto al perseguimento di due macro-obiettivi:

- (i) rafforzare l'efficacia dell'informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per aiutare il contraente a comprendere le coperture assicurative con indicazione delle garanzie, delle esclusioni e dei costi del prodotto;
- (ii) diminuire gli adempimenti organizzativi in capo ai distributori, ove gli stessi non siano risultati controbilanciati da un rafforzamento dell'efficacia dell'informativa del contraente.

4. Valutazione per l'intervento di modifica regolamentare (VIR)

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento n. 54/2022, l'Istituto ha sottoposto a valutazione d'impatto la regolamentazione concernente la disciplina dell'informativa precontrattuale.

A partire dal secondo semestre del 2021, l'Istituto ha tenuto numerosi incontri con le associazioni di categoria degli *stakeholder* (imprese, intermediari) e con alcuni principali *player* del mercato assicurativo, volti a comprendere la portata applicativa della nuova normativa.

maggior dettaglio delle diverse sezioni in cui il KID si articola e anche di simulare i costi del prodotto nell'arco del periodo di detenzione raccomandato;

iii. introduzione di una nuova sezione del KID dedicata alle informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti d'investimento in raccordo con gli obblighi di *disclosure* previsti dalle normative europea SFDR;

iv. adeguamento delle regole per la presentazione delle informazioni chiave sui *multi-option products* (MOPs): tenuto conto che le informazioni sulle varie opzioni di investimento possono essere contenute in documenti diversi, viene previsto che il KID possa fornire una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e dei costi del PRIIP diversi dai costi dell'opzione di investimento, a condizione che siano forniti all'investitore strumenti che facilitino la ricerca e il confronto tra le diverse opzioni di investimento, anche con riguardo ai costi. A tal fine vengono previsti strumenti di simulazione per consentire agli investitori di comparare i costi totali del prodotto prima di selezionare una particolare opzione di investimento;

v. esclusione esplicita dall'ambito di applicazione del regolamento PRIIPs dei prodotti al dettaglio che forniscono rendite immediate senza riscatto;

vi. eliminazione del *comprehension alert*, che è stato ritenuto non sufficientemente efficace nel mettere in guardia gli investitori al dettaglio sui prodotti particolarmente complessi, avendo talvolta involontariamente scoraggiato gli stessi dall'acquisto di prodotti di investimento meno complessi.

²² Per quanto concerne l'ambito di applicazione dei Regolamenti citati, si veda anche l'Elenco delle norme di interesse generali, disponibile sul sito istituzionale.

Dal confronto, è emerso che l'applicazione di queste regole genera costi organizzativi, che talvolta potrebbero risultare non proporzionati ai benefici ottenuti in termini di rafforzamento dell'efficace informativa ai contraenti. In particolare, è stato rappresentato che:

con riferimento al Regolamento 40 del 2 agosto 2018, (i) vi è una pluralità di moduli da consegnare al contraente, con dispersione delle informazioni; (ii) sussiste una parziale duplicazione dei contenuti informativi; (iii) emerge una conseguente tendenziale inefficacia della suddivisione delle informazioni tra statiche e dinamiche; (iv) riveste limitata utilità l'Allegato 4-ter, concernente gli obblighi di comportamento del distributore. In particolare, la distinzione tra informativa "statica" e "dinamica", introdotta con la finalità di semplificare gli oneri organizzativi dei distributori, è risultata poco funzionale alla distribuzione assicurativa, che non necessariamente richiede un'interazione ripetuta con l'operatore professionale. A fronte dei costi organizzativi sostenuti, non si sono pertanto registrati gli auspicati effetti di semplificazione e miglioramento dell'efficacia della comunicazione informativa.

Con riferimento al Regolamento n. 41, (i) eccessiva lunghezza dei DIP aggiuntivi; (ii) duplicazione delle informazioni presenti nei DIP aggiuntivi e nei KID/DIP.

D'altro canto, le analisi condotte sulla documentazione precontrattuale e contrattuale hanno evidenziato come i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi previsti dal Regolamento 41/2018 abbiano in alcuni casi un contenuto informativo ridondante rispetto alla loro funzione originaria di informativa integrativa, rispetto a quella contenuta nei KID/DIP, ma comunque sintetica. Le stesse modalità di compilazione adottate dalle imprese, nonostante lo schema fisso dei DIP aggiuntivi, sono risultate difformi non facilitando appieno la confrontabilità dei prodotti. L'interlocuzione ha, per altro verso, evidenziato come il mercato abbia percepito come poco dirimenti i richiami alla chiarezza e sinteticità dell'informativa, pure presenti nei testi regolamentari in vigore.

Anche lo studio, recentemente pubblicato dall'IVASS²³ sulla chiarezza dei contratti assicurativi, ha fatto emergere la presenza di informazioni talvolta discordanti tra documentazione precontrattuale e contrattuale.

Nell'ambito del processo di analisi, sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare.

Per quanto concerne il **Regolamento n. 40/2018**, lo Schema di Provvedimento, sottoposto alla pubblica consultazione, proponeva la riorganizzazione dell'informativa, modificando la modulistica in vigore, attraverso: **(a)** l'accorpamento delle informazioni in un Modulo unico precontrattuale (MUP), da redigersi rispettivamente per IBIP e non IBIP; **(b)** l'abrogazione dell'allegato 4-ter e dell'obbligo di somministrare le informazioni ivi contenute; **(c)** la revisione della frequenza dell'obbligo di aggiornamento della documentazione precontrattuale emessa dal distributore (in particolare, tale obbligo era previsto periodicamente e comunque almeno ogni tre mesi).

Mentre le proposte sub a) e b), sono state confermate nel testo finale del Provvedimento, con riguardo all'opzione c) si segnala, come meglio illustrato nel prosieguo, che non è più richiesto l'obbligo di riesame con cadenza periodica fissa del MUP, sulla scorta delle richieste formulate da alcuni operatori nell'ambito della pubblica consultazione.

Relativamente al **Regolamento n. 41/2018**, lo Schema di Provvedimento consultato recava interventi di revisione delle norme che dettagliano il contenuto dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni, R.C. auto e IBIP, con la finalità di ridurre le informazioni richieste, attraverso l'eliminazione degli elementi: **(a)** ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure **(b)** collegati alla fase di attuazione del contratto e comunque agevolmente reperibili nelle condizioni generali di assicurazione (c.g.a.), nonché di quelli **(c)** relativi alla descrizione delle opzioni contrattuali e relative modalità di esercizio/costi, ritenendosi sufficiente quanto indicato in proposito nei DIP base, da integrarsi con la consultazione delle c.g.a. In relazione a tale ultimo aspetto (lett. c) e con specifico

²³ Un'analisi quali-quantitativa della chiarezza dei contratti assicurativi: risultati e suggerimenti.

riguardo ai DIP aggiuntivi IBIP, si era invece valutato **(d)** di focalizzare l’informativa sulle prestazioni assicurative e sulle opzioni contrattuali non presenti nel KID (che reca indicazione delle sole opzioni di investimento). Sempre con riguardo agli IBIP, si era inteso inoltre verificare se **(e)** fosse possibile e vantaggioso uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID e non a quella dei DIP aggiuntivi degli altri tipi di polizza, al fine di favorire una lettura più organica dei due documenti. In tale contesto, si inseriva anche **(f)** l’intervento volto ad introdurre un limite massimo di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi, in linea con quanto previsto per i DIP base.

Inoltre **(g)** il rinvio puntuale alle c.g.a., era ammesso per gli aspetti di dettaglio ritenuti essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto, con esclusione delle sezioni relative alle limitazioni ed esclusioni delle garanzie assicurative e finanziarie, per le quali tale rinvio non è consentito e il cui contenuto deve essere riportato in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza.

Le proposte recate dallo Schema di Provvedimento sono state confermate, anche in fase di finalizzazione degli esiti della pubblica consultazione, con limitate eccezioni.

In particolare, con riguardo al punto c), si è valutato di non eliminare la descrizione nei DIP aggiuntivi Danni, R.C. auto e Multirischi (limitatamente alle sole garanzie danni) delle informazioni non previste nei DIP Danni relative alle opzioni/personalizzazioni disponibili, che hanno effetto sulle coperture e sulle loro limitazioni.

Rispetto al punto f), nel confermare l’introduzione del limite di pagine (tre pagine di formato A4), se ne è ammesso l’aumento fino a quattro, in via eccezionale e per motivate circostanze.

4.1. Valutazione delle ipotesi di revisione conseguenti alla VIR

Sono di seguito illustrate le ipotesi di revisione e le possibili opzioni sulle modalità di compilazione della documentazione informativa precontrattuale dei distributori e sul prodotto.

4.1.1. Informativa precontrattuale del distributore (Allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter del Regolamento n.40/2018)

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) predisposizione di un Modulo unico precontrattuale (MUP) che rechi tutto il materiale informativo, diversificato in relazione alla tipologia di prodotto assicurativo, IBIP o non IBIP (opzione 1);
- 3) adozione di un approccio *principle based*, con previsione di uno schema libero contenente le informazioni previste dal CAP e conseguente abrogazione di tutti i moduli *standard* (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere nessuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- continuità dei processi organizzativi adottati	- possibile dispersione e inefficacia dell’informativa per i contraenti a fronte di oneri organizzativi sui distributori - pluralità di informazioni che non si sono rivelate funzionali alla sostanziale tutela del contraente in fase precontrattuale
2) predisposizione di un Modulo unico precontrattuale (MUP) che rechi tutto il materiale informativo,	- razionalizzazione della modulistica a vantaggio	- oneri organizzativi per gli operatori, connessi

<p>diversificato in relazione alla tipologia di prodotto assicurativo, IBIP o non IBIP (opzione 1)</p>	<p>dell'efficacia dell'informativa resa ai contraenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della documentazione da consultare da parte dei contraenti e concentrazione delle informazioni in un unico documento - semplificazione degli oneri organizzativi degli operatori - superamento della distinzione tra informazioni "statiche" e informazioni "dinamiche" (mutuata nel 2020 dalla disciplina CONSOB) che non si è rivelata idonea a cogliere le peculiarità della distribuzione da parte dei canali assicurativi tradizionali 	<p>all'adozione del nuovo Modulo unico</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminazione della distinzione tra informazioni "statiche" e informazioni "dinamiche", presente nell'informativa precontrattuale richiesta dalla CONSOB per la vendita di IBIP da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI, in analogia alle modalità di collocamento degli altri prodotti finanziari
<p>3) adozione di un approccio <i>principle based</i> (schema libero con informazioni richieste dal CAP) e conseguente abrogazione dei moduli <i>standard</i> (opzione 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - razionalizzazione del materiale informativo - riduzione degli oneri per i distributori in assenza di modulistica standard - allineamento con l'informativa precontrattuale richiesta dalla CONSOB per la vendita di IBIP da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI 	<ul style="list-style-type: none"> - oneri organizzativi per gli operatori, connessi all'implementazione della nuova regolamentazione - minore comparabilità delle offerte/prodotti a svantaggio dei contraenti - divergenza con i principi sottostanti le proposte attualmente contenute nella <i>Retail Investment Strategy - RIS</i> (che sembrerebbe propendere verso la standardizzazione dell'informativa precontrattuale)

È stata ritenuta preferibile l'**opzione 1**.

Si ritiene che l'aggregazione delle informazioni previste dal CAP in un Modulo precontrattuale unico (MUP) possa migliorare l'efficacia dell'informazione resa al contraente e, nel contempo, ridurre gli oneri organizzativi sugli operatori non funzionali al suo raggiungimento; resta fermo che, nel redigere il modulo, i distributori dovranno includere tutte le informazioni richieste dal CAP.

Diversamente, la predisposizione di quattro distinti moduli - i previsti allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*, abrogati e sostituiti dal MUP - e la sottesa distinzione fra informativa di tipo "statico" e "dinamico" si è rivelata poco funzionale alla distribuzione assicurativa, che non necessariamente richiede un'interazione ripetuta fra il cliente e l'operatore professionale.

Inoltre, l'implementazione di un MUP per i prodotti assicurativi e di un MUP per i prodotti d'investimento assicurativi appare coerente con l'impostazione della normativa primaria, che

prevede talune disposizioni specifiche per gli IBIP stessi (ad es. in materia di incentivi), e con le proposte contenute nella *Retail Investment Strategy* – RIS, che prelude all'adozione di uno specifico *format* europeo.

Per controbilanciare gli oneri organizzativi connessi con l'adeguamento alla nuova regolamentazione, il Provvedimento prevede ad ogni buon conto un regime temporale di entrata in vigore differito.

Nell'ambito della pubblica consultazione, gli operatori hanno espresso un generale apprezzamento per l'illustrata opzione di *policy*, che pertanto è stata confermata e, nel contempo, segnalato l'opportunità di operare minime modifiche formali al contenuto del MUP, a fini di sua maggiore chiarezza (ad es. sono state sostituite e chiarite le espressioni dubbie, come "ossia" o "effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 CAP"), nonché di raccordo con la normativa primaria (è stata implementata nella Sezione I, una parte dedicata all'anagrafica degli intermediari a titolo accessorio).

4.1.2. Abrogazione dell'Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del distributore)

- 1) nessuna modifica del quadro regolamentare attualmente in vigore, secondo cui l'elenco deve essere pubblicato sul sito/affisso nei locali del distributore e consegnato solo in caso di offerta fuori sede e vendita a distanza (opzione zero);
- 2) abrogazione dell'Allegato 4-ter e rifusione dell'informativa ivi contenuta nella restante modulistica in vigore (opzione 1);
- 3) abrogazione dell'Allegato 4-ter e eliminazione del correlato materiale informativo (opzione 2);
- 4) obbligo di consegna dell'Allegato 4-ter solo in caso di offerta fuori sede e vendita a distanza (opzione 3).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Non prevedere alcuna modifica del quadro regolamentare attualmente in vigore, secondo cui l'elenco deve essere pubblicato sul sito/affisso nei locali del distributore e consegnato solo in caso di offerta fuori sede e vendita a distanza (<i>opzione zero</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>disclosure</i> degli obblighi di comportamento dei distributori a favore dei contraenti - continuità dei processi organizzativi adottati 	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa utilità dell'informativa per i contraenti - dispersione delle informazioni più significative - oneri organizzativi
2) Abrogazione dell'Allegato 4-ter e rifusione dell'informativa ivi contenuta nella restante modulistica in vigore (opzione 1)	<ul style="list-style-type: none"> - aggregazione delle informazioni in un unico modulo - razionalizzazione del materiale informativo 	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa utilità dell'informativa per i contraenti - dispersione delle informazioni più significative - oneri organizzativi per gli operatori, non supportati da un effettivo beneficio in termini di semplificazione e rafforzamento dell'efficacia informativa verso i contraenti
3) Abrogazione dell'Allegato 4-ter e eliminazione del correlato	<ul style="list-style-type: none"> - eliminazione delle informazioni non strettamente 	<ul style="list-style-type: none"> - assenza di una <i>disclosure</i>, ancorché meramente formale,

materiale informativo (opzione 2)	funzionali alla valutazione del distributore/processo distributivo da parte del contraente - semplificazione e razionalizzazione del contenuto dell'informativa precontrattuale - contenimento della documentazione da consegnare anche in caso di vendita effettuata a distanza	sugli obblighi di comportamento a cui il distributore è tenuto per legge
4) Obbligo di consegna solo in caso di vendita a distanza (opzione 3)	- <i>disclosure</i> rafforzata nel caso delle vendite a distanza - allineamento con la regolamentazione CONSOB (articolo 133, comma 4 Regolamento intermediari)	- scarsa utilità dell'informativa per i contraenti - dispersione delle informazioni più significative - oneri organizzativi per gli operatori, non supportati da un effettivo beneficio in termini di semplificazione e rafforzamento dell'efficacia informativa verso i contraenti

È stata ritenuta preferibile l'**opzione 2**, che prevede l'abrogazione dell'Allegato 4-ter e l'eliminazione del correlato materiale informativo.

Si è valutato che la somministrazione dell'informativa - che reca l'elenco degli obblighi di comportamento dei distributori - costituisce un presidio di tutela dei contraenti più formale che sostanziale, atteso che essi non sono per tale via in grado di accertare la regolarità della condotta dell'operatore.

Inoltre, l'eccesso dei dati acquisiti in sede precontrattuale rende meno efficace l'informativa sugli aspetti più significativi dell'offerta.

Analoghe considerazioni valgono nel caso particolare della vendita a distanza, unica circostanza che richiede la consegna cartacea del documento in base alla regolamentazione oggetto di modifica, e rendono l'applicazione dell'obbligo sproporzionata rispetto al raggiungimento della finalità di tutela del contraente.

4.1.3 Modifica della frequenza dell'obbligo di aggiornamento della documentazione precontrattuale emessa dal distributore (art. 56, comma 3, del Regolamento n. 40/2018)

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) abrogazione dell'obbligo di revisione periodica fissa (ogni tre mesi) della documentazione, fermo quello di aggiornarla a fronte di cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni ivi accluse (opzione 1);
- 3) aumento dell'intervallo temporale, da tre mesi a dodici mesi, decorso il quale la revisione deve essere condotta, fermo quello di aggiornarla a fronte di cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni ivi accluse (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Nessuna modifica (<i>opzione zero</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - continuità dei processi organizzativi adottati 	<ul style="list-style-type: none"> - oneri organizzativi legati all'adempimento dell'obbligo - sproporzione dell'obbligo in caso di sottoscrizione di coperture di durata annuale
2) Abrogazione dell'obbligo di revisione periodica fissa della documentazione, fermo quello di aggiornarla a fronte di cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni ivi accluse (<i>opzione 1</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione dei processi organizzativi interni, in quanto l'aggiornamento viene effettuato senza vincoli temporali e solo in caso di effettive variazioni - razionalizzazione degli obblighi imposti ai distributori, a fronte dell'inserimento di un presidio di trasparenza effettiva e nel continuo dell'informativa precontrattuale in favore dei clienti 	<ul style="list-style-type: none"> - rischio che vi sia un disallineamento fra il contenuto dell'informativa e il dato reale - rischio di arbitraggi applicativi da parte degli operatori, a svantaggio della correttezza e completezza dell'informativa somministrata al contraente
3) Aumento dell'intervallo temporale, da tre mesi a dodici mesi, decorso il quale la revisione deve essere condotta, fermo quello di aggiornarla a fronte di cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni ivi accluse (<i>opzione 2</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - alleggerimento degli oneri organizzativi - allineamento con l'obbligo di revisione del set informativo del produttore (cfr. articolo 5 Regolamento n. 41/2018) - introduzione di un intervallo temporale coerente con la distribuzione di contratti di durata annuale 	<ul style="list-style-type: none"> - oneri organizzativi per gli operatori, connessi all'implementazione della nuova regolamentazione - sproporzione dell'obbligo di revisione dell'informativa con cadenza periodica e fissa, rispetto alla finalità di trasparenza perseguita e già raggiunta per effetto dell'obbligo di aggiornamento nel continuo (vale a dire ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni)

Nello Schema di Provvedimento sottoposto alla pubblica consultazione, era stata ritenuta preferibile l'opzione 2, secondo cui l'informativa del distributore veniva riesaminata con cadenza fissa, pari almeno a dodici mesi, in luogo dei tre mesi previsti dalla previgente formulazione della norma (cfr. nell'art. 56, il "nuovo" comma 3-*bis* e l'abrogato comma 3).

A fondamento della scelta, si osservava che l'obbligo di revisione trimestrale si era rivelato sproporzionato nel caso di contratti di durata annuale e, inoltre, che vi era l'intento di uniformare la disposizione a quella già in vigore per l'aggiornamento del set informativo del produttore.

In tale contesto, veniva comunque previsto anche l'obbligo di aggiornare l'informativa nel continuo, a fronte cioè di cambiamenti significativi, in raccordo con il più generale dovere dei distributori di

fornire informazioni “*corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete*”, imposto dall’art.119-*bis* CAP e dall’art. 54 Reg. n. 40/2018.

Nell’ambito della pubblica consultazione, sono pervenute alcune richieste di abrogazione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza fissa, ritenendosi che la finalità della norma sia già validamente perseguita attraverso quello di aggiornamento nel continuo.

In accoglimento di tali proposte, si è pertanto preferita l’**opzione 1**; è stato conseguentemente modificato il testo finale del Provvedimento.

4.1.4 Predisposizione dell’informativa precontrattuale sul prodotto – il contenuto dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto (artt. 15, 16, 29 Reg. n. 41/2018)

- 1) non prevedere alcuna modifica (opzione zero);
- 2) adottare un approccio *principle based* (che prevede una forma libera con indicazione delle sole informazioni richieste dal CAP in relazione a solvibilità, reclami e legge applicabile) e abrogare i moduli *standard* dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto (opzione 1);
- 3) semplificare il contenuto dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto, richiedendo in aggiunta alle informazioni richieste tassativamente dal CAP, l’inserimento delle informazioni integrative riguardanti i costi, le limitazioni le esclusioni delle garanzie dedotte in polizza, il cliente target (“A chi è rivolto questo prodotto?”) e il regime fiscale (opzione 2);
- 4) semplificare il contenuto dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto, richiedendo in aggiunta alle informazioni richieste tassativamente dal CAP, l’inserimento delle informazioni integrative riguardanti la garanzia, le opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e, per il solo caso dei contratti R.C. auto, anche le garanzie accessorie non obbligatorie, nonché i costi, le limitazioni le esclusioni delle garanzie dedotte in polizza, il cliente target (“A chi è rivolto questo prodotto?”) e il regime fiscale (opzione 3).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere alcuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- continuità dei processi organizzativi adottati	- eccessiva ridondanza dell’informativa precontrattuale sul prodotto a discapito dell’effettiva comprensibilità per il contraente - stratificazione delle informazioni - oneri organizzativi significativi per gli operatori
2) adottare un approccio <i>principle based</i> (che prevede una forma libera con indicazione delle sole informazioni richieste dal CAP in relazione a solvibilità, reclami e legge applicabile) e abrogare i moduli standard dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto (<i>opzione 1</i>)	- semplificazione massima della documentazione precontrattuale - eliminazione delle duplicazioni informative - valorizzazione dell’autonomia degli operatori	- minore comparabilità dei prodotti per i contraenti e per la vigilanza - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - oneri organizzativi legati all’implementazione della nuova regolamentazione

<p>3) semplificare il contenuto dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto, inserendo solo le informazioni più rilevanti che si ritiene attengano ai costi, alle limitazioni, alle esclusioni di polizza, al cliente target e al regime fiscale, fermo l'obbligo di indicare quelle richieste dal CAP (attinenti alla relazione di solvibilità, ai reclami, alla legge applicabile) (opzione 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione del contenuto dell'informativa precontrattuale - semplificazione degli oneri organizzativi degli operatori - comparabilità delle informazioni - sinteticità e razionalizzazione della modulistica a vantaggio dell'efficacia dell'informativa resa ai contraenti 	<ul style="list-style-type: none"> - possibile lacunosità del contenuto, con particolare riguardo ai profili di operatività delle coperture offerte in relazione alle garanzie aggiuntive - oneri organizzativi legati all'implementazione della nuova regolamentazione
<p>4) semplificare il contenuto dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto, richiedendo in aggiunta alle informazioni richieste tassativamente dal CAP, l'inserimento delle informazioni integrative riguardanti la garanzia, le opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e, per il solo caso dei contratti R.C. auto, anche le garanzie accessorie non obbligatorie, nonché i costi, le limitazioni le esclusioni delle garanzie dedotte in polizza, il cliente target ("A chi è rivolto questo prodotto?") e il regime fiscale (opzione 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - descrizione dei profili di operatività delle coperture offerte in relazione alle garanzie aggiuntive - semplificazione del contenuto dell'informativa precontrattuale - semplificazione degli oneri organizzativi degli operatori - comparabilità delle informazioni - sinteticità e razionalizzazione della modulistica a vantaggio dell'efficacia dell'informativa resa ai contraenti 	<ul style="list-style-type: none"> - oneri organizzativi legati all'implementazione della nuova regolamentazione

Lo schema di Provvedimento, sottoposto alla pubblica consultazione, prevedeva l'adozione dell'opzione 2, secondo cui i DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni e R.C. auto contengono solo le informazioni relative ai costi, alle limitazioni, alle esclusioni di polizza, al target cui è rivolto il prodotto ed al regime fiscale, fermo l'obbligo di indicare quelle richieste dal CAP, che devono essere immediatamente evidenti al contraente in sede precontrattuale, ai fini della comprensione delle caratteristiche del prodotto. Fra le altre, ciò implicava anche l'eliminazione della Sezione "Che cosa è assicurato?".

In favore di tale soluzione, militava l'esigenza di standardizzare l'informativa – funzionale alla comparabilità dei prodotti – e, nel contempo, diminuire il numero di pagine consegnate.

L'analisi campionaria condotta su alcuni DIP aggiuntivi aveva inoltre, fatto emergere l'esigenza di eliminare gli elementi ridondanti rispetto al contenuto del DIP Danni/DIP Vita. Il livello di maggiore dettaglio, richiesto per la compilazione delle omologhe sezioni del DIP aggiuntivo, induceva infatti a una stratificazione delle informazioni per livelli di granularità crescente (DIP/DIP aggiuntivo/condizioni generali di assicurazione) che poteva risultare dispersivo per il contraente, a fronte di significativi oneri operativi per le imprese. Oneri che si riteneva potessero essere superati

facendo fede su quanto riportato nelle condizioni generali di assicurazione (c.g.a.) e già efficacemente, ancorché sinteticamente, illustrato nei documenti informativi “base”. Altre informazioni, quali quelle relative agli obblighi dell’impresa/obblighi del contraente, risultavano invece meno conferenti rispetto alla fase di sottoscrizione del contratto e rischiavano di distogliere l’attenzione del contraente dagli elementi più significativi della copertura.

In esito all’analisi dei commenti pervenuti in sede di pubblica consultazione - relativi in particolare alla richiesta di ripristinare la sezione “Cosa è assicurato?” - nel testo finale del Provvedimento si è valutato di confermare l’**opzione 2**, limitatamente ai DIP aggiuntivi Vita.

A tale riguardo, si precisa che i DIP Vita (art. 15 Reg. n. 41/2018) richiedono espressamente che siano descritte le opzioni contrattuali (v. allegato n. 1 al Reg. n. 41/2018 – DIP Vita, Sezione “*Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?*”, lett. f).

Per i DIP aggiuntivi Danni, Multirischi (limitatamente alle sole garanzie danni) e R.C. auto, tenuto conto nell’IPID non vi è un riferimento analogo a quello presente nel DIP vita, si ritiene, invece, preferibile l’**opzione 3**.

In particolare, viene ripristinata la Sezione “Cosa è assicurato?” limitatamente all’inserimento della descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base, delle seguenti informazioni:

- (i) garanzia: indicare che l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente;
- (ii) opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo: inserire, ove previste, una descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio;
- (iii) per i soli DIP aggiuntivi R.C. auto, garanzie accessorie non obbligatorie, che è possibile acquistare.

*

Più in generale, il testo finale del Provvedimento:

(i) conferma la previsione, per come inserita nello Schema consultato, per cui le sezioni che indicano limitazioni e esclusioni devono essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo; in tali casi non sono ammessi rinvii alle condizioni generali di polizza.

Fermo quanto precede, solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nel DIP aggiuntivo un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto, ove è disciplinata la caratteristica in discorso.

In esito ai commenti pervenuti in sede di pubblica consultazione dello Schema di Provvedimento, ai fini del rinvio puntuale alle c.g.a., la localizzazione testuale è stata però circoscritta all’indicazione della sezione/pagina/paragrafo (e non anche comma e riga);

(ii) al fine di favorire una lettura più ordinata dei testi, prevede che le informazioni - già presenti nei DIP aggiuntivi e relative alle finalità del documento, ai dati societari e alle caratteristiche del prodotto - siano collocate all’interno delle Sezioni denominate: “Scopo”; “Società”; “Prodotto”, in linea con lo Schema consultato;

(iii) dispone che i DIP aggiuntivi siano redatti in conformità ai rispettivi Allegati del Reg. n. 41/2018. Dando seguito alle richieste pervenute in sede di pubblica consultazione e a fini di maggiore chiarezza della regolamentazione emanata, si è infatti ritenuto di espungere dall’articolato del Reg. 41/2018 le parti descrittive degli stessi DIP aggiuntivi, che potevano risultare più opache anche per la presenza di rinvii incrociati ad altre disposizioni del testo.

Per consentire una graduale implementazione della nuova modulistica, è infine previsto un regime temporale di entrata in vigore differito delle disposizioni oggetto di modifica.

4.1.5 Eliminazione dai DIP aggiuntivi Vita, Danni, R.C. auto e Multirischi delle parti relative alla descrizione di tutte le opzioni contrattuali, delle relative modalità d’esercizio e costi massimi

- 1) non prevedere alcuna modifica (opzione zero);
- 2) informazioni soltanto sulle opzioni d’interesse del contraente (opzione 1);
- 3) abrogazione dell’obbligo (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere alcuna modifica (<i>opzione zero</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - informativa dettagliata per i contraenti - continuità dei processi organizzativi adottati 	<ul style="list-style-type: none"> - eccessiva ridondanza dell'informativa precontrattuale del produttore a discapito della sua effettiva comprensibilità - stratificazione delle informazioni, già presenti nei DIP vita/IPID - oneri organizzativi significativi per gli operatori non supportati da un significativo vantaggio per i contraenti
2) informazioni soltanto sulle opzioni d'interesse per il contraente (<i>opzione 1</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione della documentazione precontrattuale - eliminazione delle informazioni meno rilevanti per il contraente - valorizzazione del ruolo professionale dell'operatore 	<ul style="list-style-type: none"> - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - opacità del contenuto informativo complessivo - oneri organizzativi significativi per gli operatori per attuare la conseguente modifica della modulistica - ingerenza del distributore nella compilazione di un documento di competenza dell'impresa
3) abrogazione dell'informativa sulle opzioni nei DIP aggiuntivi (<i>opzione 2</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - eliminazione delle sovrapposizioni con i DIP vita/DIP danni - semplificazione del contenuto dell'informativa precontrattuale - sinteticità e efficacia dell'informativa resa in fase precontrattuale, a fronte del mantenimento dell'obbligo di fornire l'informativa sulle opzioni esercitabili in corso di contratto 	<ul style="list-style-type: none"> - oneri organizzativi legati alla revisione della modulistica in uso

Nello Schema di Provvedimento, sottoposto alla pubblica consultazione, era stata ritenuta preferibile l'opzione 2, relativa all'eliminazione dell'informativa sulle opzioni nei DIP aggiuntivi Vita, Danni, R.C. auto e Multirischi, in quanto in grado di coniugare al meglio le istanze di razionalizzazione e

comprensibilità della documentazione precontrattuale, fermo l'obbligo di fornire avviso al cliente delle opzioni attivabili in corso di contratto.

Tale scelta di *policy* risulta assorbita dalle ulteriori valutazioni, operate in fase di risoluzione degli esiti della pubblica consultazione e già illustrate nel paragrafo che precede (4.1.4). Ai fini dell'individuazione del contenuto dei DIP aggiuntivi, si rimanda pertanto a quanto contenuto nei rispettivi Allegati al Reg. n. 41/2018, per come sostituiti dal presente Provvedimento.

4.1.6 Coordinamento della nomenclatura del DIP aggiuntivo IBIP a quella contenuta nel KID, al fine di favorire una lettura sinergica dei due documenti

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) adozione di uno schema libero (assenza di *format* e valutazione da parte del produttore di quali informazioni inserire) sulla base di canoni redazionali uniformi (opzione 1);
- 3) modifica del contenuto dei DIP aggiuntivi, prendendo a riferimento la struttura del KID (e non del DIP danni) con limitazione delle informazioni a quelle relative alle opzioni contrattuali non riportate nel KID, ai rischi esclusi, alle limitazioni, ai costi, al target, al regime fiscale e alle informazioni obbligatorie da CAP relative a solvibilità, reclami e legge applicabile (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere alcuna modifica (<i>opzione zero</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - continuità dei processi organizzativi adottati 	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa accessibilità dell'informativa resa al contraente in quanto le strutture del KID e del DIP sono diverse
2) adozione di uno schema libero (assenza di <i>format</i> e valutazione da parte del produttore su quali informazioni inserire) con indicazione di canoni redazionali uniformi (<i>opzione 1</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione massima della documentazione precontrattuale a favore dei contraenti - eliminazione delle duplicazioni informative - valorizzazione dell'autonomia degli operatori 	<ul style="list-style-type: none"> - minore comparabilità dei prodotti per il contraente - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - opacità del contenuto informativo - oneri organizzativi legati all'applicazione della modifica regolamentare
3) modifica del contenuto dei DIP aggiuntivi, prendendo a riferimento la struttura del KID (e non del DIP danni) con limitazione delle informazioni a quelle relative alle prestazioni assicurative, comprese quelle complementari, e alle opzioni contrattuali non riportate nel KID, ai rischi esclusi, alle limitazioni, ai costi, al regime	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione e maggiore comprensibilità dell'informativa - facilitazione di una lettura integrata con il KID - razionalizzazione delle informazioni in coerenza con il contenuto del KID e <i>focus</i> sugli aspetti assicurativi peculiari 	<ul style="list-style-type: none"> - minore comparabilità con i DIP aggiuntivi dei prodotti vita, che seguono uno schema diverso (quello dei DIP danni) - oneri organizzativi legati alla revisione della modulistica

fiscale e alle informazioni obbligatorie da CAP relative a solvibilità, reclami e legge applicabile (opzione 2)	- maggiore evidenza delle caratteristiche e delle garanzie demografiche e finanziarie ai fini della comparazione con altri prodotti finanziari	
--	--	--

Si è ritenuto di preferire l'**opzione 2** che prevede l'allineamento del contenuto e del formato dei DIP aggiuntivi a quelli del KID.

In tale contesto, è stato valutato di:

(i) collocare le informazioni - già presenti nei DIP aggiuntivi IBIP e relative alle finalità del documento, ai dati societari e alle caratteristiche del prodotto – all'interno delle seguenti nuove Sezioni: "Scopo"; "Società"; "Prodotto", al fine di favorire una lettura più ordinata dei testi. Tale schema è stato altresì proposto anche per gli altri DIP aggiuntivi;

(ii) limitare le informazioni sul prodotto alla descrizione di elementi non contenuti nel KID o che necessitano di un maggiore livello di dettaglio per la comprensione delle caratteristiche assicurative e le garanzie offerte dal prodotto o ritenuti di particolare importanza per una scelta consapevole da parte del consumatore:

- livello delle coperture assicurative e delle eventuali esclusioni o limitazioni, comprese quelle delle assicurazioni complementari;
- garanzie finanziarie offerte con esemplificazioni della ripartizione dei premi investiti, per i prodotti ibridi/multiramo tra le due componenti rivalutabili (ramo I) e *unit linked* (ramo III) e indicazione che la garanzia opera solo sulla componente rivalutabile;
- prestazioni assicurative e opzioni diverse da quelle relative alle opzioni di investimento quali *switch*, riscatti parziali, riduzioni. Tenuto conto che i KID recano in genere solo l'informativa sulle prestazioni principali e le opzioni di investimento, il testo finale del Provvedimento specifica che i DIP aggiuntivi IBIP accludono le informazioni sulle prestazioni assicurative, comprese quelle complementari, e sulle opzioni contrattuali esercitabili, non riportate nel KID stesso²⁴ (art. 23, comma 1), in conformità a quanto già indicato nello Schema del Provvedimento oggetto della pubblica consultazione;
- caratteristiche dell'investitore a cui è rivolto il prodotto;
- modalità di determinazione e pagamento dei premi;
- costi non evidenziati nel KID, compresi costi applicati in sede di determinazione della misura di rivalutazione delle prestazioni collegate a gestioni separate, costi per l'esercizio delle opzioni contrattuali e costi di intermediazione;
- solvibilità, legge applicabile, regime fiscale e presentazione dei reclami.

Più in generale, il testo finale del Provvedimento:

(i) conferma la previsione, per come inserita nello Schema consultato, per cui le sezioni che indicano limitazioni e esclusioni devono essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo; in tali casi non sono ammessi rinvii alle condizioni generali di polizza.

Fermo quanto precede, solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nel DIP aggiuntivo un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto, ove è disciplinata la caratteristica in discorso.

²⁴ L'articolo 6, par 3 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce: "In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni per gli investimenti, quali tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ogni opzione di investimento sottostante, che non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente informazioni chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti". Si rammenta, poi, che il Regolamento PRIIPS prevede la redazione di KID specifici per ciascuna opzione contrattuale e che l'informativa su tali aspetti sarà ulteriormente valorizzata per effetto delle modifiche proposte da RIS al format europeo.

In esito ai commenti pervenuti in sede di pubblica consultazione dello Schema di Provvedimento, ai fini del rinvio puntuale alle c.g.a, la localizzazione testuale è stata però circoscritta all'indicazione della sezione/pagina/paragrafo (e non anche comma e riga);

(ii) dispone che i DIP aggiuntivi IBIP siano redatti in conformità all'allegato n. 4 del Reg. n. 41/2018. Dando seguito alle richieste pervenute in sede di pubblica consultazione e a fini di maggiore chiarezza della regolamentazione emanata, si è infatti ritenuto di espungere dall'articolato del Reg. 41/2018 le parti descrittive degli stessi DIP aggiuntivi, che potevano risultare più opache anche per la presenza di rinvii incrociati ad altre disposizioni del testo.

Per consentire una graduale implementazione della nuova modulistica, è infine previsto un regime temporale di entrata in vigore differito delle disposizioni oggetto di modifica.

4.2. Analisi di impatto (A.I.R.) su disposizioni di nuova introduzione non conseguenti a VIR ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Il Regolamento n. 41/2018 non prevede un limite massimo di pagine per la redazione dei DIP aggiuntivi.

Per gli altri *format* valgono, diversamente, le seguenti indicazioni:

- KID (format europeo per IBIP) 3 facciate A4;
- IPID (format europeo per prodotti danni) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale;
- DIP «base» vita (format IVASS per prodotti vita non IBIP) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale.

Nell'ambito delle azioni intraprese per semplificare la disciplina dell'informativa precontrattuale e rendere più efficace la relativa modulistica, si è analizzata la possibilità di prevedere una disposizione di analogo tenore.

Per quanto concerne il raccordo fra l'informativa precontrattuale sul prodotto e quella del distributore, l'articolo 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018 attualmente stabilisce che: *“Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta”*.

Alla luce di quanto precede, nell'ambito del processo AIR, si è valutato di introdurre una disposizione, analoga a quella di cui all'articolo 68-ter, comma 6, che raccordi l'informativa resa dall'impresa che operi anche quale distributore in forma diretta, con riguardo agli strumenti di tutela del contraente. Sono di seguito illustrate le analisi di impatto condotte in relazione all'introduzione delle nuove disposizioni.

4.2.1 Prevedere nel Regolamento n. 41/2018 una disposizione che fissi il numero massimo di pagine per la redazione dei DIP aggiuntivi

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) prevedere che la lunghezza del DIP aggiuntivo sia proporzionata a quella delle condizioni generali di assicurazione (opzione 1);
- 3) prevedere un numero massimo di pagine (opzione 2).

<i>Opzioni</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) nessuna modifica (opzione zero)	- continuità dei processi organizzativi adottati	- eccessiva lunghezza del documento - ridondanza delle informazioni

		<ul style="list-style-type: none"> - inefficacia del materiale informativo ai fini dell'effettiva comprensibilità delle caratteristiche del prodotto
2) prevedere che la lunghezza del DIP aggiuntivo sia proporzionata a quella delle condizioni generali di assicurazione (opzione 1)	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di una condizione che favorisce la creazione di prassi di mercato virtuose - semplificazione della documentazione - connessione tra i prodotti più complessi e la copiosità della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - eccessiva variabilità della lunghezza dei DIP aggiuntivi - arbitraggi di mercato - inefficacia e incoerenza del meccanismo proporzionale, tenuto conto che il Provvedimento intende proporre una sostanziale semplificazione dei contenuti dei DIP aggiuntivi rispetto alla mole delle informazioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione - oneri organizzativi legati all'applicazione della modifica regolamentare
3) prevedere un numero massimo di pagine (opzione 2)	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione del materiale informativo - introduzione di una condizione che favorisce la creazione di prassi di mercato virtuose - uniformità e confrontabilità della documentazione - parametro coerente con la previsione di un <i>format</i> a contenuto ridotto 	<ul style="list-style-type: none"> - oneri organizzativi legati all'implementazione della modifica regolamentare - nessuna correlazione fra prodotti più complessi e copiosità del <i>set</i> informativo

Si è ritenuta preferibile l'**opzione 2** che prevede un numero massimo di pagine, in quanto – coerentemente con le illustrate proposte di semplificazione del contenuto dell'informativa - favorisce una ulteriore razionalizzazione dei materiali contenuti nei DIP aggiuntivi.

In tal modo, si persegue inoltre una maggiore standardizzazione dell'informativa che favorisce la comparabilità fra i prodotti.

In tale contesto e al fine di individuare un numero massimo di pagine, adeguato per la redazione dei DIP aggiuntivi, è stata svolta un'analisi campionaria sulla documentazione precontrattuale dei prodotti ora in commercio. Dall'analisi si evince che la lunghezza media dei DIP aggiuntivi varia in ragione della tipologia di prodotto cui si riferiscono ed è pari, mediamente, ad un minimo di 9 pagine. La documentazione diventa più copiosa se vi sono molte opzioni (ad es. in caso di IBIP) e/o esclusioni/limitazioni corpose (principalmente nel caso di prodotti danni e multirischi).

Inoltre, è stata effettuata una ricognizione dei limiti previsti dalla regolamentazione vigente con riguardo alla compilazione degli altri *format*. In particolare, è previsto:

- KID (format europeo per IBIP) 3 facciate A4;
- IPID (format europeo per prodotti danni) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale;
- DIP «base» vita (format IVASS per prodotti vita non IBIP) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale.

Tenuto conto di quanto precede, il Provvedimento propone che i DIP aggiuntivi siano redatti su 3 pagine di formato A4, fino ad un massimo di 4 pagine di formato A4, se occorre più spazio in via eccezionale e per motivate circostanze. In tal caso l'impresa dovrà essere in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di ricorrere a tale spazio supplementare.

La possibilità di occupare una pagina in più è stata introdotta sulla scorta delle osservazioni pervenute nell'ambito della pubblica consultazione, al fine di inserire un elemento di flessibilità rispetto alle modalità di redazione dei DIP aggiuntivi, già previste nello Schema di Provvedimento.

Per consentire una graduale implementazione del nuovo obbligo, il Provvedimento prevede un regime temporale di entrata in vigore differito.

4.2.2 Prevedere nel Regolamento n. 40/2018 una clausola di raccordo fra l'informativa dell'impresa e quella del distributore sugli strumenti di tutela del contraente, nel caso in cui il prodotto venga offerto direttamente dall'impresa

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) prevedere, all'interno del Reg. 40/2018, una clausola di raccordo fra l'informativa sul prodotto e quella del distributore avente ad oggetto gli strumenti di tutela del contraente, nel caso di prodotto offerto direttamente dall'impresa (opzione 1);
- 3) prevedere che l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente sia fornita in un documento apposito, nel caso di prodotto offerto direttamente dall'impresa (opzione 2).

<i>Opzioni</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Nessuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- continuità dei processi organizzativi interni	- eccessiva lunghezza del documento - ridondanza delle informazioni - inefficacia del materiale informativo ai fini dell'effettiva comprensibilità delle caratteristiche del prodotto
2) Prevedere una clausola di raccordo fra l'informativa sul prodotto e quella del distributore avente ad oggetto gli strumenti di tutela del contraente, nel caso di prodotto offerto direttamente dall'impresa (<i>opzione 1</i>)	- semplificazione del contenuto del materiale informativo, con riguardo alla sezione relativa agli strumenti di tutela del contraente, che, diversamente, figurerebbe due volte, nell'informativa precontrattuale sul prodotto e del distributore	- oneri organizzativi connessi all'applicazione della modifica regolamentare
3) Prevedere che l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente sia fornita in un documento apposito, nel caso	- semplificazione dei contenuti dell'informativa - valorizzazione dell'autonomia degli operatori	- oneri organizzativi connessi all'applicazione della modifica regolamentare - minore comparabilità dei prodotti

di prodotto offerto direttamente dall'impresa (<i>opzione 2</i>)		- rischio di non conformità alla normativa primaria, recata dal CAP
--	--	---

Si è ritenuta preferibile l'**opzione n. 1**, che prevede l'introduzione di una clausola di raccordo fra l'informativa sul prodotto e quella del distributore nel solo caso in cui in cui l'impresa lo venda direttamente; proprio in questo frangente, infatti, quest'ultima risulta redattrice di tutta la modulistica precontrattuale.

Dall'analisi delle sezioni che la compongono, è emerso in particolare che le informazioni relative agli strumenti di tutela del contraente risultano tendenzialmente sovrapponibili, in quanto presenti sia nei DIP aggiuntivi sia nell'informativa del distributore (previgente Allegato 3, abrogato e sostituito dai nuovi MUP).

Si è pertanto valutato di inserire, all'interno dell'art. 41 Reg. n. 40/2018, un nuovo comma (comma 8-*bis*), secondo cui l'impresa, che distribuisce in forma diretta, può adempiere agli obblighi previsti dal CAP sugli strumenti di tutela del contraente mediante la consegna dei DIP aggiuntivi.

Come è stato meglio chiarito in esito alla disamina dei commenti pervenuti nell'ambito della pubblica consultazione, la relativa informativa non andrà pertanto ripetuta anche all'interno del MUP, che, in tali casi, dovrà invece segnalare il rinvio al contenuto degli stessi DIP aggiuntivi.

La modifica si inserisce nel quadro delle misure introdotte dall'Istituto per evitare ridondanze nella documentazione precontrattuale, complessivamente considerata, a fronte di oneri organizzativi di adeguamento che appaiono comunque mitigati da un regime di entrata in vigore differito.

Per quanto concerne le modifiche correlate all'adeguamento alla normativa europea in materia di finanza sostenibile, è stata invece omessa l'analisi di impatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento IVASS n. 54/2022, in quanto l'atto di regolazione si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto della vigente normativa europea, operando un mero raccordo con le disposizioni di diretta emanazione dell'Istituto.